

SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLE
PRESENZE
– CIG ZF1094BCC0

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO

La Camera di Commercio di Piacenza affida all'Impresa la prestazione dei servizi di seguito indicati:

A) conduzione, manutenzione, evoluzione del sistema informatico

a1) Assistenza tecnica per garantire la funzionalità di tutti i moduli applicativi del software secondo le seguenti modalità:

- help-desk telefonico tramite operatore (personal fisica)
- richiesta di intervento attivabile tramite e mail o area riservata del sito web dell'Impresa;

a2) Manutenzione evolutiva dell'intera procedura finalizzata all'integrazione o ad una nuova release del sistema informatizzato esistente.

Gli obiettivi minimi di evoluzione sono i seguenti:

Possibilità di poter accedere da parte del personale addetto alla gestione delle presenze da almeno 3 postazioni di lavoro non simultaneamente

Self-service consistente nella possibilità di utilizzare l'ambiente intranet/internet per permettere ai dipendenti di:

- 1) *visualizzare i dati presenti in ARCA (possibilità di prendere visione del cartellino)*
- 2) *inserire direttamente i giustificativi di assenza e/o presenza (con notifica tramite mail sia al Responsabile autorizzatore che all'Ufficio Personale) che, dopo l'opportuna approvazione del responsabile, verranno trasferite nella procedura ARCA evitando così nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di moduli cartacei per le richieste di ferie, permessi di varia natura ecc..*

Stampa fiscale esportabile in PDF

Elaborazioni statistiche e/o report in base a: Centri di Costo, Area dirigenziale, ecc..

B) addestramento utenza tecnico operativa del sistema;

C) fornitura di badge personalizzati doppia tecnologia magnetico/prossimità

Tutte le attività tecnico/sistemistiche previste all'interno dell'evoluzione degli applicativi software in uso dovranno risultare compatibili con l'architettura hardware e software in essere presso la Camera di Commercio di Piacenza e non potranno prevedere l'acquisizione da parte di quest'ultima di apparati o software applicativi ulteriori.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 36 mesi dalla data del suo perfezionamento che avverrà tramite emissione del prescritto ordinativo da parte del competente Responsabile unico del procedimento in qualità di Dirigente Economico Finanziario.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi minimi di evoluzione, ai fini della regolare esecuzione del contratto, dovranno avere la seguente scadenza: *entro 3 mesi dall'implementazione dell'applicativo*

L'addestramento operativo dovrà avvenire *entro 5 giorni lavorativi dall'implementazione dell'applicativo*

La fornitura dello stock minimo di badge personalizzati dovrà avvenire *entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo*

TITOLARITA' DEL SOFTWARE

Gli eventuali prodotti software utilizzati per raggiungere gli obiettivi di evoluzione anche se non creati ad hoc nell'ambito del presente contratto, dovranno essere ceduti alla Camera di Commercio e corredati di specifica licenza d'uso. La Camera di Commercio rimarrà titolare di tali licenze d'uso anche al termine del presente contratto.

CORRISPETTIVI

L'importo contrattuale per l'intero triennio è pattuito in euro 4.874,00 oltre iva. Tale importo comprende anche la fornitura di n.63 badge (56 stock minimo +7 restanti dal precedente ordinativo); resta inteso che, per l'intera durata del contratto, ulteriori badge rispetto alla fornitura minima concordata saranno erogati dal Fornitore previo ordine di approvvigionamento separato e per l'importo unitario pattuito di euro 5,25 oltre iva di legge e verranno fatturati unitamente al canone relativo al trimestre di riferimento.

Il fornitore riconosce che il corrispettivo indicato è pienamente remunerativo delle obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore dichiara altresì che dell'importo sopra pattuito gli oneri di sicurezza sono pari ad euro

.....

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione si conviene avvenga con cadenza trimestrale posticipata.

Il pagamento della fattura, al netto delle eventuali penali che dovessero essere applicate, avverrà a cura del Dirigente titolare del budget sul quale grava la spesa a mezzo di bonifico bancario su conto corrente bancario o postale **dedicato entro 30 giorni (trenta) dal riscontro della regolarità della fornitura del servizio che avverrà, a cura del Direttore dell'Esecuzione, entro gli 8 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre.**

COLLAUDO/DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ DELLA FORNITURA.

La conformità dell'esecuzione del contratto avverrà a cura del Direttore dell'esecuzione **entro gli 8 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre tramite modulo di riscontro riscritto da inviare al Fornitore a mezzo fax.**

In assenza di comunicazioni contrarie e/o diverse entro il termine sopra indicato, la verifica si intende comunque effettuata con esito positivo ed il servizio reso in modo regolare.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La società, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Il Fornitore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

La società, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente .

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Amministrazione Contraente .

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ASSICURAZIONI E TUTELA DEL LAVORO

La C.C.I.A.A. di Piacenza non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela delle persone, essendo di esclusiva spettanza del fornitore a cui compete il pieno rispetto degli obblighi di legge in merito all'incolumità del proprio personale addetto ai servizi e/o lavori e dei terzi con ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio. Pertanto tutti i danni subiti dall'impresa e dal suo personale e quelli causati alla C.C.I.A.A. ed ai terzi saranno indennizzati dalla stessa e in nessun caso addebitati alla C.C.I.A.A. di Piacenza.

GARANZIE

Il fornitore garantisce l'eliminazione dei difetti del software installato/modificato/aggiornato nel corso del contratto.

Il Fornitore garantisce altresì la rimozione di errori ovvero l'adeguamento e l'eventuale evoluzione delle soluzioni adottate senza alcun onere aggiuntivo per la Camera di Commercio in quanto prestazioni convenzionalmente assimilate agli obiettivi di evoluzione e come tali ricomprese nel corrispettivo contrattuale.

PENALITÀ

In caso di esecuzione oltre il termine fissato, la C.C.I.A.A. di Piacenza applicherà una penale del 10% per ogni decade o frazione di ritardo e per un massimo di tre decadi, sull'importo dell'ordine al netto dell'I.V.A., salvo comprovate cause di forza maggiore che l'impresa dovrà segnalare con apposita comunicazione (lettera/fax/e-mail) prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi.

La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la C.C.I.A.A. di Piacenza ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.

La C.C.I.A.A. compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale deposito cauzionale, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della C.C.I.A.A. di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 codice civile.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di mancato adempimento entro il termine fissato ovvero trascorsi 30 giorni dal termine stesso, è facoltà della C.C.I.A.A. di Piacenza di dichiarare annullato il presente ordinativo senza che l'impresa possa avanzare pretesa alcuna.

La C.C.I.A.A. si riserva, inoltre, il diritto di esperire l'azione di danno ponendo a carico dell'impresa inadempiente il maggior onere eventualmente sostenuto presso altra impresa per la fornitura/servizio/lavoro in rassegna.

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nell'esecuzione del presente contratto conformemente se ed in quanto già dichiarato dall'appaltatore in sede di presentazione della dichiarazione unica sostitutiva.

In tale ipotesi il Fornitore/appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.118 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto, l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG identificativo del presente contratto, anche apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

RISCHI DA INTERFERENZA

In ragione dell'oggetto del contratto, si da atto che non sussistono rischi da interferenza.

CLAUSOLA CONCILIATIVA

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da tenersi presso la struttura conciliativa della Camera di Commercio di Parma secondo le disposizioni e la disciplina del relativo regolamento.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

FORO COMPETENTE

Esperito senza esito positivo il prescritto tentativo di conciliazione per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il foro di Piacenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30/6/2003 N. 196

I dati personali eventualmente contenuti nel presente ordinativo vengono trattati dalla C.C.I.A.A. di Piacenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per rilevare l'andamento dei rapporti contrattuali con i fornitori.

Il trattamento dei dati viene effettuato tramite strumenti informatici e/o manuali, utilizzando procedure adeguate a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati possono essere comunicati ad enti pubblici in grado di attestare l'idoneità del fornitore a contrarre con la C.C.I.A.A. di Piacenza.

Responsabile del trattamento dei dati: Il Dirigente di Area .

Il sottoscritto in qualità di
della dichiara di avere letto i sopra indicati patti e condizioni e di accettarli integralmente e senza riserva alcuna.

Timbro della società

Firma del Legale Rappresentante